

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA E FINALITA'

Art.1 - DENOMINAZIONE

Ai sensi degli artt. 4 ss. e, in particolare degli artt. 20 ss., del d.lgs. n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore o d'ora innanzi CTS) è costituita una Fondazione che, una volta iscritta al RUNTS, avrà la denominazione

"FONDAZIONE MONS. CAMILLO FARESIN E.T.S.".

La qualificazione di ETS costituisce peculiare segno distintivo, che dovrà essere utilizzata negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Potrà usare in forma abbreviata la denominazione "FONDAZIONE FARESIN - ETS".

La Fondazione, ente del terzo settore, risponde ai principi e allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione ed opera nel rispetto del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i., del Codice civile e della normativa speciale in materia.

La Fondazione è costituita senza fini di lucro diretto o indiretto e d'ora in avanti verrà indicata anche come Fondazione.

Art. 2 - SEDE LEGALE

La sede legale della Fondazione è in Breganze (VI) attualmente presso la Parrocchia di Maragnole, a Maragnole di Breganze (VI), in Piazza Mons. Camillo Faresin al n. 13.

La modifica della sede legale entro il territorio comunale è deliberata a maggioranza semplice dal Consiglio di Amministrazione e non comporta modifica statutaria. Il trasferimento della sede legale in altro Comune comporterà invece modifica dello Statuto.

Il consiglio di amministrazione ha facoltà di istituire o sopprimere sedi secondarie od operative della Fondazione, necessarie allo svolgimento dell'attività e al raggiungimento degli scopi istituzionali della Fondazione. Tale istituzione o soppressione dovrà essere comunicata al Registro Unico del Terzo Settore (Runts).

Art. 3 - DURATA

La durata della presente fondazione è stabilita fino al 2050 (duemilacinquanta). L'assemblea potrà prorogare tale durata o consentire la sua continuazione a tempo indeterminato.

Art. 4 - FINALITÀ

La fondazione è un'istituzione di diritto privato che persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ai sensi dell'art. 5, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, per il perseguimento delle suddette finalità, la fondazione esercita, in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale nei confronti di persone svantaggiate o a componenti di collettività o a strutture attraverso aiuti umanitari nei seguenti settori:

	- assistenza sociale e socio-sanitaria a persone o realtà in difficoltà; - assistenza sanitaria a persone o realtà in difficoltà; - promozione di iniziative, condizioni ed occasioni di lavoro atte a favorire la loro crescita sociale ed economica; - sostegno a distanza ed erogazione di denaro, beni e servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale. La Fondazione si propone di sviluppare e approfondire le tematiche sociali inerenti lo scopo attraverso: - l'organizzazione di campagne di raccolta di fondi da destinare agli scopi istituzionali della Fondazione; - l'organizzazione di seminari, convegni, congressi, tavole rotonde, corsi di formazione, di perfezionamento e di preparazione, inchieste ecc., munendosi di tutti i mezzi necessari e adottando tutte le necessarie opzioni per agire nel rispetto della normativa vigente e dello statuto sociale; - l'organizzazione di appuntamenti ed attività di sostegno economico, anche nell'ambito scolastico, per sensibilizzare i giovani ai problemi sociali inerenti le proprie finalità; - la collaborazione e l'organizzazione di iniziative comuni con altri enti e associazioni che abbiano fini in armonia con quelli della Fondazione: a) per la realizzazione di strutture sanitarie e sociali a sostegno di persone bisognose; b) per il sostegno e la ricostruzione a seguito di calamità naturali; c) l'organizzazione di iniziative a favore di associazioni che si occupano di persone che fuggono da carestie, guerre, dittature, violenze ed inoltre a persone emarginate; - l'attuazione di borse di studio e piccoli finanziamenti; - la diffusione dell'attività di ricerca, di educazione sanitaria anche attraverso iniziative di carattere editoriale; - la promozione dell'organizzazione e della gestione di centri, istituzioni e organizzazioni che abbiano come fine lo studio, la prevenzione e l'assistenza nel campo sociale e della promozione umana; - la creazione di società nonché la partecipazione in società e l'acquisizione di beni immobili finalizzati al raggiungimento dello scopo della fondazione; - la partecipazione a bandi, fondi e quant'altro messo a disposizione da: a) Comuni, Province, Regioni, lo Stato, la Comunità Europea ed altri Stati per sostenere progetti ed iniziative promosse dalla Fondazione anche in collaborazione con altri enti; b) Fondazioni collegate ad Istituti di credito e da Fondazioni operanti nel campo sociale, socio-sanitario e sanitario; c) Banca mondiale ed altri enti ed istituzioni sovranazionali. Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Fondazione potrà tra l'altro:	

- stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il fi-

nanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'e-
sclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve
o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di
superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qual-
siasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con
enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e u-
tili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, lo-
catrice, comodataria o comunque posseduti ovvero a qualsiasi
titolo detenuti;

- stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte
delle sue attività;

- raccogliere fondi finalizzati alla realizzazione diretta e
indiretta di strutture, interventi e servizi di cui agli sco-
pi della fondazione, anche attraverso la richiesta a terzi di
lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva,
e ciò anche in forma organizzata e continuativa anche median-
te sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di be-
ni o erogazione di servizi di modico valore ed in conformità
a quanto prescritto dalle normative vigenti;

- partecipare ad associazioni, enti e istituzioni, pubbliche
e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indi-
rettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della
Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga op-
portuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi
anzidetti;

- promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, ma-
nifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblica-
zione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziati-
ve idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione,
i relativi addetti e il pubblico;

- promuovere rapporti di collaborazione e di scambio con al-
tre istituzioni similari nell'ambito del territorio regiona-
le, nazionale ed internazionale per lo sviluppo e incremento
della necessaria rete di relazioni e di scambio a supporto
dell'organizzazione stessa.

La Fondazione potrà esercitare ulteriori attività, purché se-
condarie e strumentali rispetto alle attività di interesse
generale, secondo i criteri e nei limiti previsti dalla nor-
mativa a riguardo.

In ogni caso la Fondazione impiegherà gli avanzi di gestione
e gli eventuali utili esclusivamente per la realizzazione
delle attività istituzionali e di quelle direttamente connes-
se e l'attività dovrà essere svolta negli ambiti e secondo le
modalità di cui alle leggi vigenti.

La fondazione, nello svolgimento della propria attività, può
avvalersi delle prestazioni lavorative di volontari.

TITOLO II

PATRIMONIO - ENTRATE

Art. 5 - PATRIMONIO

Il patrimonio minimo (ex art. 22 CTS) della fondazione è fissato in Euro 30.000 (trentamila).

Ai sensi dell'art. 22, comma 5, CTS, quando risulta che il patrimonio minimo è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo direttivo e, nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione della fondazione, la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, ovvero la fusione, ove consentita.

Il patrimonio della Fondazione si incrementa:

- a) per effetto di apporti dei partecipanti destinato ad incremento del patrimonio della Fondazione;
- b) per effetto di elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) di soggetti diversi dai partecipanti destinate a incremento del patrimonio della Fondazione;
- c) per effetto di acquisti compiuti dalla Fondazione e destinati dal Consiglio Direttivo a incremento del patrimonio della Fondazione;
- d) per effetto del risarcimento di danni che abbiano provocato una diminuzione del valore del patrimonio della Fondazione;
- e) per decisione del Consiglio Direttivo di destinazione a patrimonio della Fondazione di quella parte delle entrate ordinarie e straordinarie della Fondazione che sia ritenuta non occorrente per finanziare l'attività corrente della Fondazione.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Al fine di finanziare la propria attività di interesse generale, la fondazione può porre in essere attività o iniziative anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, raccolta attraverso iniziative o manifestazioni pubbliche o attraverso il web nonché da contributi pubblici spettanti a norma di legge o acquisiti attraverso iniziative e bandi vari.

Inoltre, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7, comma 2, CTS, la fondazione può realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 6 - ENTRATE

Per l'adempimento dei suoi compiti, la Fondazione dispone delle seguenti entrate:

- a) tesseramento;
- b) redditi derivanti dal patrimonio;
- c) somme raccolte attraverso pubbliche sottoscrizioni;

d) contributi ed elargizioni di terzi destinati all'attuazione degli scopi statuari e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio (Fondo di dotazione);

e) somme che pervengono alla Fondazione a seguito di attività connesse, svolte nei modi e nei limiti normativamente previsti, i cui ricavi netti saranno destinati agli scopi sociali;

f) somme che derivano da alienazioni di beni facenti parte del patrimonio le quali vengono destinate, con motivata delibera del Consiglio d'amministrazione, ad uso diverso dall'incremento del patrimonio;

g) somme derivanti da iniziative ed attività svolte on-line promosse dal C.d.A. della Fondazione.

Per la conduzione delle proprie attività la Fondazione dispone, oltre che degli avanzi di gestione, degli eventuali utili e dei proventi del proprio patrimonio, di ogni altro bene che, a qualsiasi titolo, entri a far parte del suo patrimonio, ponendo esplicito divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione.

Eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione degli scopi della Fondazione.

Laddove siano esercitate attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e non in contrasto con quanto previsto dal D.Lgs. n. 117/17, per tali attività sarà tenuta apposita contabilità separata.

Per la tenuta e la conservazione delle scritture contabili saranno rispettate le disposizioni di cui all'art. 82 del D.Lgs. n. 117/17.

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 29 del presente Statuto, il patrimonio della Fondazione potrà essere utilizzato solo per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

La disponibilità dei fondi per il sostenimento delle spese necessarie al perseguimento dello scopo della Fondazione è affidata al Presidente e al Segretario generale, a firma disgiunta per importi fino a 1.000 (mille) euro e congiuntamente per importi superiori. In caso di suo intervento, pari poteri spettano anche al Vice Presidente.

TITOLO III

PARTECIPANTI ALLA FONDAZIONE

ART. 7 REQUISITI

Possono partecipare alla fondazione i soggetti, persone fisiche o giuridiche nonché altri enti del terzo settore, che condividono le finalità della fondazione, contribuiscono al relativo fondo di dotazione nelle forme e nella misura determinata nel minimo dall'organo direttivo: le persone fisiche devono soddisfare le seguenti condizioni:

- essere di buona condotta morale;

- non avere riportato condanne a una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;
- non avere riportato condanne definitive per una pena pari o superiore a due anni di reclusione per la commissione di un reato non colposo e salvo che non sia intervenuta riabilitazione;
- non essere interdetti, inabilitati o assoggettati ad amministrazione di sostegno;
- non essere falliti e non riabilitati e non avere subito o avere in corso procedure concorsuali;
- non essere destinatari dell'applicazione, anche in primo grado, di misure di prevenzione personali o reali;
- essere in regola con la normativa antimafia.

Qualora i partecipanti alla fondazione siano persone giuridiche o comunque soggetti di diritto diversi dalle persone fisiche, i requisiti sopra previsti dovranno essere verificati in capo ai legali rappresentanti e agli amministratori.

I requisiti per la partecipazione alla fondazione saranno verificati dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 8 DIRITTI

I partecipanti alla fondazione hanno diritto di:

- partecipare alla vita dell'ente mediante l'esercizio del diritto di voto, di discussione e di intervento in assemblea;
- rivestire cariche sociali;
- essere informati sulle attività della fondazione;
- esaminare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali;
- agire ai sensi dell'art. 2409 cod. civ., alle condizioni poste dall'art. 29 CTS;
- denunciare i fatti che ritengono censurabili all'organo di controllo.

ART. 9 OBBLIGHI

I partecipanti alla fondazione sono obbligati a contribuire al fondo di dotazione della fondazione nelle forme e nella misura determinata nel minimo dall'organo direttivo e a rispettare le norme del presente statuto e degli eventuali regolamenti emanati o emanandi, nonché le determinazioni degli organi della fondazione.

Ogni partecipante alla fondazione deve versare, ove previsto, un contributo nella misura occorrente per coprire le spese di organizzazione, di amministrazione e di gestione, secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini stabiliti dall'Consiglio di amministrazione.

La fondazione può ottenere prestiti, fruttiferi o infruttiferi di interessi, dai suoi partecipanti.

ART. 10 PERDITA DELLA QUALITA' DI PARTECIPANTE ALLA FONDAZIONE

La qualità di partecipante alla fondazione si perde per recesso, esclusione o morte.

Chi perde la qualità di partecipante alla fondazione non può

richiedere la restituzione dei contributi e/o di somme a qualsiasi titolo versate a favore della fondazione, né ha alcun diritto sul patrimonio della fondazione. Parimenti gli eredi in caso di morte.

ART. 11 RECESSO

Il recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso.

Il recesso del partecipante alla fondazione comporta decadenza dello stesso dall'eventuale carica di consigliere ricoperta fin dal momento in cui il recesso diviene efficace.

ART. 12 ESCLUSIONE

Il partecipante alla fondazione può essere escluso dalla fondazione per gravi motivi.

Costituiscono gravi motivi, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- il mancato possesso o la perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla fondazione dal presente statuto;
- l'avere posto in essere gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge o dal presente statuto;
- l'avere subito condanna passata in giudicato a una pena detentiva non inferiore a tre anni.

L'esclusione deve essere decisa con decisione dell'assemblea, non computandosi nel quorum il partecipante della cui esclusione si tratta.

La decisione di esclusione deve essere notificata, a cura dell'organo direttivo, al partecipante alla fondazione escluso.

L'esclusione avrà effetto decorsi sei mesi dalla data della notificazione di cui sopra, salvo che, entro tale termine, il partecipante alla fondazione escluso non proponga opposizione dinanzi al tribunale competente, il quale potrà anche sospendere l'esecuzione della decisione di esclusione. In caso di accoglimento dell'opposizione il partecipante alla fondazione è reintegrato nella fondazione con effetto retroattivo.

L'esclusione del partecipante alla fondazione comporta decadenza dello stesso dall'eventuale carica di consigliere ricoperta fin dal momento in cui l'esclusione diviene efficace.

ART. 13 VOLONTARI

La Fondazione può avvalersi, ai sensi della normativa applicabile, di volontari.

Qualora si avvalga dell'opera di volontari, la Fondazione istituisce il Registro dei Volontari il quale è regolamentato dalle medesime norme dello Statuto che disciplinano il Libro dei Partecipanti. Il Registro dei volontari può essere esaminato anche da ogni volontario.

TITOLO IV

ORGANI

ART. 14 ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della fondazione:

- Assemblea dei partecipanti

- Consiglio di Amministrazione

- Presidente

- Organo di controllo

- Organo di revisione, ove ne ricorrano i presupposti.

TITOLO V

ASSEMBLEA

ART. 15 ASSEMBLEA

L'assemblea è costituita da tutti i partecipanti alla fondazione e decide sugli argomenti che la legge e il presente statuto riservano alla sua competenza, nonché sugli argomenti che il Consiglio di amministrazione sottopone alla sua approvazione.

Sono riservate alla competenza dell'assemblea:

a) la nomina e revoca dei componenti del Consiglio di amministrazione;

b) la nomina e revoca dei componenti dell'organo di controllo e, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

c) l'approvazione del bilancio;

d) la delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e la promozioni di azioni di responsabilità nei loro confronti;

e) la delibera sull'esclusione dei partecipanti,;

f) la delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;

g) l'approvazione dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

h) la delibera di scioglimento, di trasformazione, di fusione o scissione dell'associazione;

i) la delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 16 DIRITTO DI VOTO

Ogni partecipante alla fondazione che risulti iscritto nel libro dei partecipanti alla fondazione da almeno tre mesi ha diritto di partecipare alle decisioni dell'assemblea, ferme restando le limitazioni al diritto di voto eventualmente previste dal presente statuto.

I partecipanti alla fondazione che siano anche amministratori non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

Si applica l'art. 2373 cod. civ. (conflitto di interessi), in quanto compatibile.

ART. 17 CONVOCAZIONE

L'assemblea è convocata dal Consiglio di amministrazione e dal Presidente della fondazione con lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.), telefax, e-mail, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai partecipanti

alla fondazione almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'assemblea stessa al domicilio, indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.), indirizzo di posta elettronica o numero di fax comunicato all'organo direttivo; ove dall'avviso risultino ragioni di urgenza, la convocazione si intenderà validamente eseguita quando l'avviso stesso sia pervenuto a ciascuno dei partecipanti alla fondazione almeno 2 (due) giorni prima dell'adunanza.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio annuale per l'approvazione del bilancio d'esercizio e, nei casi previsti dalla legge, del bilancio sociale, quando se ne ravvisi la necessità, ovvero quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei partecipanti alla fondazione; in quest'ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal Presidente del Tribunale competente.

L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune dove ha sede la fondazione, purché in Italia.

L'avviso di convocazione deve indicare:

- il luogo in cui si svolge l'assemblea, nonché i luoghi eventualmente a esso collegati per via telematica;
- la data e l'ora di convocazione dell'assemblea;
- le materie all'ordine del giorno;
- le altre indicazioni eventualmente richieste dalla legge o dal presente statuto in ordine allo svolgimento della stessa.

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita.

Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando a essa partecipano tutti i partecipanti alla fondazione e l'organo direttivo e l'organo di controllo sono presenti o informati della riunione; essa può deliberare quando nessuno degli intervenuti si oppone alla trattazione dell'argomento.

ART. 18 QUORUM

Salvo quanto previsto dalla legge e dal presente statuto, ai sensi dell'art. 21 cod. civ., l'assemblea dei partecipanti è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni dell'assemblea sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. In seconda convocazione le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti, salvo diverso quorum di legge.

ART. 19 SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dal Vice Presidente, se nominato, o dalla persona

designata dagli intervenuti.

L'assemblea nomina un segretario anche non partecipante alla fondazione e, occorrendo, uno o più scrutatori anche non partecipanti alla fondazione.

Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea e accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il presidente ha il potere di proporre, nel rispetto della legge e del presente statuto, le modalità da lui ritenute più opportune

Ciascun partecipante ha diritto ad un voto. Il voto può essere espresso per delega ma non per corrispondenza.

La delega deve essere rilasciata per iscritto e non può essere trasferita ad altro partecipante. Ogni partecipante non può ricevere più di una delega. Può essere rilasciata anche procura generale per conferire la delega a partecipare a più assemblee.

Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.

Il verbale deve indicare:

- a) la data dell'assemblea;
- b) l'identità dei partecipanti, anche mediante allegato;
- c) le modalità e i risultati delle votazioni;
- d) l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro, o si siano astenuti, anche mediante allegato;
- e) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

L'assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Le modalità di svolgimento dell'assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

L'intervento in assemblea può avvenire con contemporanea presenza dei partecipanti in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, purché siano garantiti l'identificazione dei partecipanti da parte del presidente e la possibilità di intervenire in tempo reale alla discussione e di visionare e inviare documenti.

L'assemblea si considera comunque tenuta nel luogo ove si trovano il presidente e il segretario, che danno conto delle

suddette modalità nel verbale.

TITOLO VI
DIREZIONE E CONTROLLO

Art. 20 - PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione ed è eletto dal Consiglio di amministrazione della Fondazione ove non vi abbia provveduto l'assemblea.

Il Presidente convoca il Consiglio d'amministrazione, sovrintende l'esecuzione delle deliberazioni dello stesso e intrattiene i rapporti con le autorità e le pubbliche amministrazioni.

Il Presidente dura in carica per un quadriennio e può essere rieletto.

Art. 21 - VICE PRESIDENTE

In caso di assenza o impedimento tutte le funzioni del Presidente vengono svolte dal Vice Presidente.

Il Vice Presidente è di diritto il legale rappresentante dell'ente.

Art. 22 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La Fondazione è retta da un Consiglio di amministrazione, composto da minimo di tre fino ad un massimo di undici membri che durano in carica quattro esercizi, con scadenza alla data dell'approvazione del bilancio relativo. I consiglieri sono rieleggibili.

Dopo la nomina dei componenti il C.d.A., questo si riunisce entro 30 giorni per procedere al suo insediamento ed alla suddivisione delle cariche.

Un componente del C.d.A. che, per tre volte consecutive, senza giustificate motivazioni non partecipa alle riunioni, decade immediatamente dall'incarico. Di questa situazione verrà preso atto nella prima riunione del C.d.A.

In tal caso ed in caso di dimissioni o di morte di uno o più consiglieri, purché non in numero tale da costituire la maggioranza del Consiglio, il Consiglio stesso provvede alla loro sostituzione mediante cooptazione.

Gli amministratori così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina; i poteri degli amministratori sono prorogati, per gli atti di ordinaria amministrazione, sino all'insediamento del nuovo Consiglio.

Il Consiglio di amministrazione delibera con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo che il presente statuto non richieda la maggioranza qualificata.

Il Consiglio di amministrazione può istituire commissioni o gruppi di studio al fine dell'istruzione di particolari tematiche gestionali e organizzative.

Spetta al Consiglio di amministrazione l'indicazione della politica gestionale della Fondazione oltre che la nomina del Presidente, del vice Presidente e del Segretario generale, o-

ve non nominati dall'assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione approva la quota annuale minima di adesione a partecipante.

Il Consiglio di amministrazione deve essere convocato almeno due volte l'anno, rispettivamente per l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto economico finanziario annuale e inoltre ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o gli venga fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti.

I verbali del Consiglio d'amministrazione devono essere trascritti in ordine cronologico su un apposito registro.

Il Consiglio di amministrazione convoca, almeno una volta all'anno, generalmente nel primo trimestre dell'anno e comunque entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, l'Assemblea dei partecipanti e dei volontari alla quale illustra il bilancio della passata annualità ed illustra le attività da attuare e finanziare nel nuovo anno.

Ai sensi dell'art. 28 CTS, gli amministratori e i direttori generali rispondono nei confronti della fondazione, dei creditori sociali e dei terzi, ai sensi degli artt. 2392 ss. cod. civ., in quanto compatibili.

ART. 23 - SEGRETARIO GENERALE O DIRETTORE

Il Consiglio di amministrazione nomina fra i suoi membri il Segretario generale.

Il Segretario generale rimane in carica nel quadriennio di durata del Consiglio di amministrazione che si è insediato contestualmente alla sua nomina, e può essere rieleggibile.

Il Segretario generale:

- ha la responsabilità della tenuta dei libri contabili;
- redige il verbale delle adunanze del Consiglio di amministrazione;
- aiuta e coadiuva il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.

ART. 24 - GRUPPI DI RICERCA

Su proposta del Presidente in carica il Consiglio di amministrazione può istituire Gruppi di ricerca.

Il Consiglio di amministrazione determina la composizione, i compiti e le funzioni dei Gruppi di ricerca.

ART. 25 ORGANO DI CONTROLLO

Nei casi previsti dall'art. 30, comma 1, CTS, la fondazione dovrà nominare un organo di controllo, anche monocratico.

Alla nomina dell'organo di controllo provvede l'assemblea a maggioranza calcolata per teste.

In caso di organo di controllo collegiale, lo stesso sarà composto di tre membri effettivi e di due supplenti.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 cod. civ. (cause di ineleggibilità e decadenza).

I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2,

cod. civ.; nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.

Il sindaco o i sindaci restano in carica per 3 (tre) esercizi, con scadenza alla data dell'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica; la cessazione per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui l'organo di controllo è sostituito.

Il sindaco o i sindaci sono, in ogni caso, rieleggibili.

Il compenso dell'organo di controllo è determinato all'atto della nomina e per l'intero periodo della durata del suo ufficio.

Esso può esercitare, inoltre, al superamento dei limiti di legge (attualmente art. 31, comma 1, CTS), la revisione legale dei conti; in tale caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il sindaco o i sindaci devono assistere alle adunanze del Consiglio di amministrazione, esprimendo eventualmente voto consultivo.

Non possono essere nominati membri dell'organo di controllo i membri del consiglio di amministrazione.

ART. 26 REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Salvo quanto previsto dall'art. 25 che precede, la nomina del revisore è obbligatoria nei casi previsti dall'art. 31 CTS. La revisione legale dei conti sulla fondazione è esercitata da uno o più revisori, persona fisica o società di revisione, iscritti nel Registro istituito presso il Ministero dell'Economia.

Alla nomina del revisore legale dei conti provvede l'assemblea a maggioranza calcolata per teste.

Il collegio dei revisori, ove nominato, si compone di 3 (tre) membri.

Il revisore legale dei conti resta in carica per 3 (tre) esercizi, con scadenza alla data dell'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica, ed è rieleggibile.

I revisori, in particolare:

- controllano l'amministrazione della fondazione, vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto e verificano la regolarità della gestione contabile della fondazione;
- si esprimono, con apposite relazione, sulla situazione patrimoniale preventiva e consuntiva;
- possono partecipare alle riunioni del consiglio di amministrazione, senza diritto di voto.

Non possono ricoprire l'incarico di revisori i membri del consiglio di amministrazione.

ART. 27 - COMPENSI

Ai componenti degli organi amministrativi della Fondazione, previsti dal presunte statuto, non potranno essere corrisposti emolumenti.

Ai volontari che prestano la loro attività a favore della fondazione, potrà essere riconosciuto il rimborso delle spese sostenute e concordate.

TITOLO VII

BILANCIO

Art. 28 - BILANCIO

L'esercizio della fondazione ha inizio il giorno 1 (uno) gennaio e termina il giorno 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio annuale l'organo direttivo redige il bilancio di esercizio, secondo quanto previsto dell'art. 13 d.lgs. n. 117 del 2017.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a un milione di euro l'organo direttivo redige il bilancio sociale ai sensi dell'art. 14 CTS.

ART. 29 UTILI E AVANZI DI GESTIONE

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, (come meglio indicati all'art. 8 3^a co CTS) di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali.

TITOLO VIII

CONTROVERSIE

ART. 30 - RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra la Fondazione e ciascun componente degli organi statutari, ovvero ciascun partecipante, ovvero tra componenti degli organi statutari e partecipanti, che abbiano per oggetto diritti disponibili e/o impugnazioni di delibere degli organi statutari, comprese quelle promosse da amministratori e liquidatori ovvero nei loro confronti, con la sola eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, saranno deferite, previo esperimento del tentativo di conciliazione presso la Camera di Conciliazione della Camera di Commercio di Vicenza, alla decisione di un Arbitro unico, in conformità del suo Regolamento vigente. Il procedimento arbitrale si instaurerà e si svolgerà secondo il Regolamento di procedura della predetta Camera Arbitrale - che i soggetti interessati, fin d'ora, riconoscono vincolante - nel testo che risulterà vigente - e l'Arbitro deciderà in via rituale secondo diritto, nel rispetto delle disposizioni di legge e la decisione sarà espressa in un lodo idoneo ad acquistare efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 825 c.p.c..

TITOLO IX

ESTINZIONE, LIQUIDAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

ART. 31 ESTINZIONE

Fermo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, cod. civ. e sal-

va diversa previsione di legge, la fondazione si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile nonché:

- per lo spirare del termine di durata;
- per impossibilità di funzionamento degli organi della Fondazione.

Ai sensi dell'art. 49 CTS, la causa di estinzione della fondazione viene accertata dall'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

ART. 32 LIQUIDAZIONE

Dichiarata l'estinzione della fondazione si procede alla liquidazione del patrimonio ai sensi degli artt. 11-21 disp. att. cod. civ..

Il Presidente del Tribunale, su istanza degli amministratori, dei creditori, del pubblico ministero o anche d'ufficio, provvede alla nomina di uno o più commissari liquidatori e alla fissazione dei relativi poteri.

Possono essere nominati liquidatori anche gli amministratori uscenti.

I liquidatori esercitano la loro funzione sotto la diretta sorveglianza del Presidente del Tribunale e si considerano a ogni effetto di legge pubblici ufficiali. Essi possono essere revocati e sostituiti in ogni tempo anche d'ufficio dallo stesso Presidente con provvedimento non soggetto a reclamo.

I liquidatori deliberano a maggioranza.

ART. 33 DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Ai sensi dell'art. 9 CTS, in caso di estinzione, il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, CTS, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, per fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzionali della Fondazione e/o ad altri Enti del Terzo Settore, ovvero alla Fondazione Italia Sociale.

Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che la fondazione è tenuta a inoltrare al predetto Ufficio a mezzo di lettera raccomandata A.R., ovvero secondo le disposizioni previste dal d.lgs. n. 82 del 2005, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente.

Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

ART. 34 - DISPOSIZIONI FINALI E DI RINVIO - REGOLAMENTO/I

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alla legge ordinaria, alle leggi speciali in materia, norme accessorie e regolamentari di attuazione ed all'eventuale/i regolamento/i redatto/i dal Consiglio di Amministrazione.

F.to.:

LUCIA FARESIN
PRANDINA GIACOMO
STEFANIA FARESIN
BARBARA FARESIN
FRANCESCO CRIVELLARO

BRIAN ANTONIO

CAMILLO FARESIN

SARTORI DIONISO

FARESIN SANTE

ROSA LEONZIO

CHIARA FARESIN

FARESIN GUIDO

STEFANO FANIN

CRISTIANA DAL SANTO teste

LEOPOLDO D'ERCOLE notaio